



COMUNE DI TERRALBA

(Provincia di Oristano)

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale.

N. 033 Data: 24.03.2017	Oggetto: Approvazione schema del Piano finanziario e Tariffe per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI) – Anno 2017.
----------------------------	---

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, il giorno **24** del mese di **MARZO** nella sala delle adunanze del Comune, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale. Alle ore 09.30 e seguenti prende in esame l'oggetto sopra indicato con l'intervento dei Signori:

	Presenti	Assenti
1) Piras Pietro Paolo	X	
2) Siddi Stefano	X	
3) Grussu Andrea	X	
4) Manca Maria Cristina	X	
5) Marongiu Roberto	X	
6) Murtas Alessandro	X	
Totale	6	0

Assiste il Segretario Generale, Dr. Franco Famà.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Dr. Pietro Paolo Piras, Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la discussione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

Richiamate:

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Legge di Stabilità per l'anno 2014 e successive modifiche), che ha disciplinato l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;
- l'art. 1 del D.L. n.16 del 6 marzo 2014, convertito con modificazioni di Legge n. 68 del 02 maggio 2014 che ha apportato modifiche ed integrazioni alla TARI.
- la legge 208/2015 (legge di stabilità per il 2016);

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 19 agosto 2014 è stato approvato il Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti (TARI) nel territorio del Comune di Terralba.

Considerato:

- che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto l'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705 decorrere dal 1° gennaio 2014.
- che il comma 704 della citata Legge di stabilità ha abrogato l'art. 14 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201 istitutivo della TARES nel 2013.

Verificato:

- che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) verrà applicata in sostituzione della precedente, (TARSU/TIA/TARES) ed a regime sono soppressi, pertanto, tutti i prelevamenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria;
- che il comma 651 della legge 147/2013 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte.
- che l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche.
- che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche.
- che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999.
- che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall'allegato 1, punto 3, del D.P.R. n. 158/99.
- che il comma 651 della citata legge prevede che la commisurazione della tariffa avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte.

Atteso che le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

Visto il comma 666 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che: *“è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, e' applicato nella misura percentuale 5% deliberata dalla provincia sull'importo del tributo”*.

Considerato che:

- il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- l'imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio comunale;
- che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- che la determinazione della base imponibile fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. In ogni caso la superficie dichiarata non può essere inferiore all'80 % della superficie catastale. In caso di dichiarazione inferiore al limite predetto, l'ente procederà d'ufficio all'adeguamento ed alla comunicazione al contribuente della nuova superficie imponibile. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. L'utilizzo delle superfici catastali decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1;
- ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla TARSU e alla TARES.
 - a) costi fissi € 567.053,74
 - b) costi variabili € 531.691,42
- l'amministrazione ha deciso di ripartire i costi predicati secondo le indicazioni che seguono:
- la quota fissa in percentuale del 85% “utenze domestiche” (€ 481.995,68) e 15% “utenze non domestiche” (€ 85.058,06);
- la quota variabile in percentuale del 65% “utenze domestiche” (€ 345.599,42) e 35% “utenze non domestiche” (€ 186.092,00).

Vista la proposta allegata alla presente, relativa al Piano Finanziario e alle tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI), che si intende approvare, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2017, in conformità a quanto previsto Legge di Stabilità per l'anno 2014 e successive modifiche e dall'art. 1 del D.L. n.16 del 6 marzo 2014, convertito con modificazioni di Legge n. 68 del 02 maggio 2014.

Considerato che l'amministrazione ha ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 **in misura minima rispetto a quanto previsto dalla citata normativa**.

Ritenuto di approvare il Piano Finanziario e le tariffe TARI per l'anno 2017.

Rilevato che la delibera che approva il Piano Finanziario e le tariffe per la gestione del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D.lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Visto il predisposto piano finanziario – la cui approvazione è di competenza del Consiglio Comunale – da cui emerge per l'anno 2017 una riduzione dei costi a carico dei cittadini per una percentuale media pari a 3,98%% (per le utenze domestiche) e pari a 1,7% (per le attività produttive);

Preso atto di quanto è considerato:

- che l'esperienza dell'ultimo biennio di un invio più incisivo delle fatture (tramite raccomandata A/R) ha ottenuto risultati di rilievo consentendo all'ente di incassare in tre mesi quanto normalmente veniva incassato in 13/15 mesi dall'invio delle bollette e, pertanto, appare opportuno procedere secondo questa nuova dinamica organizzativa anche per riscontrare le reiterate richieste della Corte dei Conti e del revisore circa lo smaltimento dei residui;
- che l'operazione in parola consente un rilevante risparmio per i contribuenti maggiormente disponibili e si inquadra anche in una dinamica di perequazione fiscale evitando i costi finanziari e lavorativi connessi ad un primo invio dell'avviso bonario (oramai anacronistico) ed i successivi solleciti;
- che l'operazione svolta nell'anno 2016, grazie al progetto di lavoro di anticipare l'applicazione delle disposizioni in tema di PagoPA (l'utilizzo dei pagamenti elettronici previsti dal codice IUV), ha consentito all'ente di risparmiare le spese relative alle raccomandate avendo introdotto un meccanismo di rendicontazione che consenta di "contabilizzare" ogni pagamento a prescindere dal servizio in cui lo stesso viene effettuato superando le problematiche poste dalla gestione manuale dovuta alla dematerializzazione dei bollettini e/o dalle rendicontazioni massive che generavano il fenomeno dei ccdd "pagamenti anomali";
- che tale decisione, stante la sostanziale impossibilità di procedere con nuove assunzioni e di reperire le correlate risorse, si è dimostrata efficace e coerente con i principi classici dell'azione amministrativa per cui non vi è ragione per discostarsi;
- che l'utilizzo dello IUV (il codice identificato dell'utente) – la cui applicazione il comune di Terralba ha anticipato – costituisce adempimento giuridico ed il correlato percorso deve chiudersi, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2017;
- che nell'utilizzo dello stesso l'ente – come accaduto nell'anno 2016 - si atterrà alle indicazioni AGID;

Preso atto, altresì,:

- che occorre sempre attivare nuove azioni amministrative al fine di riuscire ad interagire con le fasce di contribuenti meno "disponibili" ed in funzione dissuasiva delle richieste del numero elevato di rateizzi soprattutto nel caso in cui tali richieste - all'analisi dei fatti - risultano meramente defatigatorie e/o strumentali presentate al solo fine di ritardare i procedimenti ingiuntivi e/o esecutivi;
- che a tal riguardo, dopo l'attivazione della deliberazione G.C. n. 80/2016 che consente un più chiaro presidio dei rapporti debiti/crediti e quindi di attivare le necessarie compensazioni, si ritiene opportuno fornire altri indirizzi al servizio tributi ed in specie:

1. Computare, nel caso di richiesta di rateizzi ulteriori rispetto a quelli stabiliti ordinariamente – considerato l'aggravio di lavoro che finisce con il ripercuotersi sui costi a carico della collettività – di un costo aggiuntivo per spese generali forfettarie (da pagare all'atto della formalizzazione del rateizzo) che tenga conto del lavoro d'ufficio, delle spese per la carta e supporti vari quantificato nel modo in cui segue:

- a) fino ad un rateizzo pari a n. 4 rate (oltre le tre della lista ordinaria) €. 10.00;
- b) per n. di rate da 5 a 10 spesa forfettaria aggiuntiva pari ad euro 20,00;

c) per rateizzi superiori ad 11 rate 30,00 euro;

2. dell'esigenza di attivare ogni strumento utile, previsto dalla legge, che possa essere tale da orientare i contribuenti meno disponibili verso un pagamento spontaneo ed immediato in modo da evitando aggravio di costi sull'intera collettività;

3. di proseguire, stante i risultati ottenuti, secondo le dinamiche già in atto ed intraprese dall'ufficio.

Rimarcato l'urgenza di procedere con l'approvazione del piano entro il termine del 31 marzo 2017;

4. gli indirizzi di cui ai punti 1,2 e 3 valgono per ogni entrata tributaria.

Acquisiti i pareri positivi in linea tecnica e contabile a cura del Vice Segretario responsabile del servizio Gestione Risorse.

DELIBERA

- di approvare l'allegata proposta, predisposta dall'ufficio tributi secondo i costi comunicati dal competente ufficio tecnico, relativa al Piano Finanziario e alle tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione al fine della proposizione in Consiglio Comunale.
- di trasmettere, comunque, il piano al revisore dei conti al fine del parere necessario per l'approvazione in Consiglio Comunale;
- di dare altresì atto che per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs.n.267 del 18 agosto 2000.

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to (Dr. Pietro Paolo Piras)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dr. Franco Famà)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione, ai sensi della legge n. 69/2009, è in corso di pubblicazione, all'Albo Pretorio Informatico del sito web del Comune, a partire dal giorno **27.03.2017** per quindici giorni consecutivi.

Terralba, li **27.03.2017**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dr. Franco Famà)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
--

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata, all'Albo Pretorio Informatico del sito web del Comune dal giorno _____ al giorno _____ ed è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 134 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Terralba, li _____

IL MESSO COMUNALE
(_____)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Franco Famà)

N° **508** del Registro delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio

Per copia conforme

Terralba, li _____

IL FUNZIONARIO
INCARICATO DAL SINDACO